



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 Reg. Delib.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179.

L'anno duemilaquindici addi ventitre del mese di novembre alle ore 18.00 nella Sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione.

Risultano Presenti:

• SCHIAVI LUCA - PRESIDENTE	Presente
• FERRARI ROMANO - SINDACO	Presente
• POGGI MARCO - CONSIGLIERE	Presente
• DI GIOVANNI FRANCESCO - CONSIGLIERE	Presente
• DEGLIALBERTI ANDREA - CONSIGLIERE	Assente
• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE	Presente
• ZELASCHI GRAZIELLA - CONSIGLIERE	Presente
• BERTELEGGNI MARCO - CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 7 – Totale assenti n. 1

*Partecipa il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO MATARAZZO.***

*Il **DR. SCHIAVI LUCA** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 27 del 07.09.2005 era stato approvato schema di convenzione per la fornitura dei pasti presso le scuole Materna di Rivanazzano Terme e Materna di Salice Terme, Scuola Elementare e Media per anni cinque tra il Comune di Rivanazzano e la ditta Voghera Ristorazione Srl;
- con determinazione R.S.A. n. 231 del 6.09.2010 era stato approvato verbale di gara ed effettuata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di ristorazione scolastica 2010-2015 alla Ditta Voghera Ristorazione Srl di Voghera (e di cui al contratto n. 123 Rep., registrato a Voghera il 29.10.2010 al n. 83 s. 1)
- con determinazione R.S.A. n. 206 del 9.09.2015 è stata attivata proroga tecnica per il proseguimento dell'affidamento in essere del servizio di ristorazione scolastica della Scuola dell'Infanzia di Rivanazzano Terme "Don Alberto Leidi", della Scuola dell'Infanzia di Salice Terme "E. Diviani" (comprensiva delle n. 2 sezioni appartenenti al Comune di Godiasco), della Scuola Primaria di Rivanazzano Terme e della Scuola Secondaria di primo grado di Rivanazzano Terme (di cui al richiamato contratto n. 123/2010 rep.), in attesa di procedere con il nuovo affidamento, sino al 31.12.2015, e comunque sino al nuovo affidamento del servizio;

CONSIDERATO CHE :

- l'Amministrazione Comunale deve provvedere, ai sensi della normativa vigente (Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio - norme di attuazione") ai servizi relativi alle ristorazione scolastica in favore degli alunni che frequentano le scuole d'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, per favorire l'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando la permanenza nella scuola dell'obbligo di competenza da parte dell'utenza a fronte di orari prolungati oltre le ore 14.00 e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia dei servizi pubblici locali la forma di gestione "in economia" non risulta idonea a garantire adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
- il Comune al fine di garantire la tutela della salute pubblica dei propri cittadini residenti ed ottenere adeguati standards di qualità e affidabilità del servizio, intende affidare l'espletamento di tale servizio nel proprio territorio comunale, nell'esercizio del proprio potere di organizzazione, a soggetto dotato di adeguate capacità tecniche ed operative;
- la vigente normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali prevede che la gestione del servizio possa essere affidata a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;
- così come chiarito dalla giurisprudenza (Sentenza CdS n. 6529/2010) trattasi di servizio pubblico locale, che però, nella fattispecie, stante le modalità di organizzazione del servizio, le tariffe applicate ed il valore contrattuale, assume per questo ente rilevanza economica, in quanto in grado di generare potenzialmente in base al fatturato margini significativi di redditività, pur se l'amministrazione in base all'ISEE assume gli oneri di riconoscere tariffe agevolate ad alcune categorie reddituali;

CONSIDERATE le caratteristiche del servizio di ristorazione scolastica, che prevede non solo la preparazione e la fornitura e trasporto dei pasti, ma anche la gestione di n. 2 cucine attrezzate dalla stessa società in base al precedente appalto e la natura di pubblica dello stesso, esplicitamente classificato dalla giurisprudenza vigente come Servizio Pubblico Locale, ha portato a ritenere conveniente nella fase attuale che lo svolgimento dello stesso non sia lasciato alla concorrenza di mercato ma sia effettuato in via esclusiva da soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale, con il quale la stessa Amministrazione può convenire modalità e garanzie, ottenendo le migliori condizioni possibili dallo svolgimento del servizio, secondo il parametro prezzo/qualità;

CONSIDERATO CHE:

- Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 Ottobre 2012, S.O. n. 194, in vigore dal 20 Ottobre 2012), *convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*, all'art. 34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), commi 20 e 21 prevede quanto segue:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione

alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

- l'art. 13 comma 3 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 ha disposto comunque la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;

- secondo il quadro normativo in essere le modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti: 1. il ricorso al mercato; 2. il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato; 3. l'affidamento in house. La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza. La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, il quale si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima. La terza modalità è il cosiddetto "in house" che consente l'affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

- il legislatore ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 suindicato richiede quindi che vengano esplicitate: 1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento in house, in rapporto alla natura dei servizi affidati; 2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta; 3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.;

RILEVATO CHE:

- il Comune Rivanazzano Terme è socio di A.S.M. Voghera S.p.A. ("ASM") con una partecipazione pari allo 0,0079% (valore quota Euro 4.200,00);

- con deliberazione C.C. n 26 in data 28.11.2011 si è proceduto alla ricognizione delle partecipazioni del comune ai sensi dell'art. 3 commi da 27 a 32 della L. 244/2007 e s.m.i. ed è stato autorizzato il mantenimento della partecipazione in A.S.M. VOGHERA S.P.A.;

- in conformità al Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie detenute dagli Enti Locali soci di ASM Voghera Spa, approvato dall'assemblea dei soci di ASM Voghera Spa nella seduta del 26/06/2015, è stata attivata la procedura di fusione per incorporazione di Voghera Ristorazione Srl in ASM Voghera Spa, che acquisirà quindi in breve l'attività della società incorporata;

- l'Assemblea Straordinaria dei Soci di ASM Voghera S.p.A. ha approvato in data 20.10.2015 il progetto di Fusione Societaria tra ASM Voghera Spa e Voghera Ristorazione S.r.l.;

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 approvato con deliberazione G.C. n. 86 in data 12.11.2015 e presentato al Consiglio Comunale contiene gli obiettivi generali e le indicazioni operative per il periodo 2015/2020 dati da questo Ente in accordo con il Comune di Voghera alla suddetta società;

DATO ATTO che ASM Voghera, anche per il tramite di Voghera Ristorazione Srl, sta operando come gestore dei servizi di ristorazione scolastica collettiva per i comuni confinanti con il territorio del Comune, ove garantisce adeguati ed omogenei standards qualitativi del servizio, con ciò prefigurandosi come soggetto gestore pubblico di riferimento per la gestione dei servizi di ristorazione scolastica collettiva del territorio;

DATO ATTO CHE ASM Voghera presenta le caratteristiche *in house* pienamente coerenti con i principi di derivazione comunitaria in materia (ASM Voghera è infatti *società a capitale interamente pubblico*, sulla quale *gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri [uffici], e realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano*);

CONSIDERATO CHE con riferimento, tra molti casi di giurisprudenza nazionale e comunitaria, alla sentenza Corte di Giustizia UE 4/6/2008 n. C-324/07, il rapporto tra il Comune di Rivanazzano Terme ed ASM Voghera ben rientra in quanto previsto dalla sentenza richiamata: il diritto comunitario non osta a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente ad essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d'appalto, purché rispetti i requisiti dell'in house. Gli artt. 12, 43 e 49 CE, nonché i principi della parità di trattamento, della non discriminazione e della trasparenza non ostano a che un comune si associ ad una cooperativa trasferendo contestualmente *ad essa la gestione della rete comunale di teledistribuzione senza previa gara d'appalto, purché tale comune eserciti su tale cooperativa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la cooperativa svolga la parte più importante della sua attività con i suoi associati. Il fatto che tale cooperativa sia costituita esclusivamente da comuni e associazioni tra comuni (o enti pubblici), senza alcun ricorso a capitale privato, indica sostanzialmente che il requisito dell'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è soddisfatto. In un caso come quello in esame il controllo esercitato per il tramite degli organi statutari della cooperativa, costituiti da rappresentanti dei comuni e delle associazioni tra comuni che deliberano a maggioranza, è da intendersi quale controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*

VISTO, in particolare, il "Regolamento per la disciplina e l'applicazione del controllo analogo su ASM Voghera SpA da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione", approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci di ASM Voghera S.p.A. nella seduta del 28/06/2013;

DATO ATTO CHE ASM Voghera è partecipata esclusivamente da Enti Locali;

VALUTATA l'opportunità a procedere all'affidamento in house della gestione del servizio di ristorazione scolastica ad ASM Voghera, in quanto soggetto a capitale interamente pubblico, che opera in ottica di massima efficienza, efficacia ed economicità,

CONSIDERATO CHE l'art. 34 comma 13 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito in legge n. 221 del 17/12/2012 prevede che *"per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*

VISTA, in tal senso, la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), elaborata sullo base dello schema-tipo che il Ministero per lo Sviluppo Economico, in collaborazione con INVITALIA, ha predisposto per facilitare la compilazione, allegata alla presente sotto la lett. "A" quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge ;

VALUTATA la convenienza a procedere all'affidamento *in house* del servizio di ristorazione scolastica dal nostro Comune ad ASM Voghera S.p.A., secondo quanto evidenziato nella relazione suindicata;

VISTO lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B" quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO infine che il costo annuo del servizio complessivo, secondo la stima prevista nel contratto di servizio è in linea con gli attuali prezzi di mercato (anzi inferiore a quelli praticati dai comuni contermini);

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ex art.42, c.2 D.Lgs 267/2000 (*organizzazione dei servizi pubblici*);

VISTO il bilancio pluriennale 2015/2017, ed in particolare l'intervento di competenza, nel quale è previsto idoneo stanziamento per l'espletamento del servizio in argomento;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati:

Zelaschi evidenzia che l'affidamento in house non è la stessa cosa che fare la gara.

Il Sindaco motiva la scelta sulla base dell'affidabilità, della qualità e stabilità del servizio oltre che sulla convenienza economica derivante da una riduzione del costo del pasto.

Bertelegni rileva che un'eventuale gara non avrebbe impedito di individuare soggetti affidabili sulla base di un capitolato d'appalto da applicare e che avremmo potuto strappare un costo inferiore.

Poggi sottolinea che ci sarebbe stato il rischio di risparmiare poco per avere un peggior servizio.

Il Segretario Comunale fa presente che gli uffici hanno verificato i presupposti giuridici e la convenienza del costo offerto rispetto alle tariffe della zona, ma che la scelta finale è comunque dell'Amministrazione in ordine all'affidamento in house.

Il Sindaco rivendica la legittimità della scelta operata in ordine ad un prezzo ragionevolmente vantaggioso a fronte di un servizio affidabile, verificato nel corso delle precedenti gestioni.

Dopo ulteriore discussione il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

RITENUTO su richiesta del Presidente, tenuto conto della scadenza prevista al 31.12.2015, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	7
- astenuti	2 (ZELASCHI – BERTELEGNI)
- votanti	5
- voti favorevoli	5
- voti contrari	0

DELIBERA

1. La presa d'atto delle premesse, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento in house dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva del Comune di Rivanazzano Terme ad ASM Voghera Spa con decorrenza dal 01/01/2016 sino al 31.08.2020;
3. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), allegata alla presente sotto la lett. "A" quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, disponendo la pubblicazione sul sito internet del Comune e l'invio, in ottemperanza al Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, art. 13 comma 25-bis, all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;
4. Di approvare lo schema di "Contratto di servizio per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B" quale parte integrante e sostanziale;
5. Di demandare al Responsabile del Settore Competente l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci degli esercizi 2016 e successivi da formalizzare con successivi atti gestionali, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. Di conferire mandato al Responsabile del Settore competente per l'approvazione e sottoscrizione in forma pubblico-amministrativa del contratto di servizio tra il Comune ed ASM Voghera, nel rispetto dei principi in materia di *in house providing*;
7. Di autorizzare il competente Responsabile di settore ad adottare le modifiche formali dell'allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula;
8. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:

- presenti	7
- astenuti	2 (ZELASCHI – BERTELEGNI)
- votanti	5
- voti favorevoli	5
- voti contrari	0

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 31

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Stefania SCHIAVI

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE

**PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emma LUCARNO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to DR. SCHIAVI LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio di questo comune il giorno 26.11.2015 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, 26.11.2015

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il giorno . . . E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

